

Spett.le

**Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**  
**Direzione generale valutazioni ambientali**  
**Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS**  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

**Ministero della Cultura**  
**Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale**  
**di Ripresa e Resilienza**  
[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

e p.c.

**Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura**  
[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**  
**Commissione Tecnica PNRR-PNIEC**  
[compniec@pec.mite.gov.it](mailto:compniec@pec.mite.gov.it)

**Presidenza della Regione Siciliana**  
[segreteria@regione.sicilia.it](mailto:segreteria@regione.sicilia.it)

**Regione Sicilia**  
**Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità**  
**Siciliana**  
**Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana**  
[dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it)

**Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania**  
[sopriect@certmail.regione.sicilia.it](mailto:sopriect@certmail.regione.sicilia.it)

**Oggetto: [ID: 9700] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006 relativa al Progetto di un "Parco Fotovoltaico di Militello" della potenza nominale di picco pari a 31,818 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di Militello in Val di Catania (CT), Mineo (CT) e Vizzini (CT).**

**Proponente: ERG SOLAR HOLDING S.r.l.**

**Controdeduzioni al parere tecnico-istruttorio del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - MIC|MIC SS-PNRR|15/03/2024|0008491-P del 15/03/2024.**

**ERG Solar Holding S.r.l.**

*Società con unico socio ERG Power Generation spa, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ERG spa*

[www.erg.eu](http://www.erg.eu)

Torre WTC Via De Marini 1  
16149 Genova Italia  
tel +39 010 24011

### PREMESSO CHE

La scrivente ERG SOLAR HOLDING S.r.l.:

- ha presentato istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 152/2006 per l'opera in oggetto con nota del 29/03/2023, acquisita al prot. MASE/55966 del 7/04/2023, perfezionata in ultimo con nota del 04/07/2023, acquisita al prot. MASE/108479 in pari data;
- ha ricevuto il parere tecnico-istruttorio da parte del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - MIC|MIC\_SS-PNRR|15/03/2024|0008491-P del 15/03/2024.

### RILEVATO CHE

La Soprintendenza Speciale ha espresso parere favorevole subordinato alla presente prescrizione per quanto concerne gli aspetti paesaggistici: *“Al fine di tutelare i valori dei beni paesaggistici con i quali interferisce parte dell'impianto proposto e in particolare dell'area tutelata ai sensi dell'art. 134, lett. c) del D.Lgs. n. 42 del 2004, denominata “Area delle Cave” con la relativa fascia di rispetto di 500 m come istituita dall'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, così come modificato dall'art. 47 del D.L. 13/2023, non dovranno essere realizzati i pannelli fotovoltaici interferenti con la suddetta fascia di rispetto”.*

### CONSIDERATO CHE

- a) il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Siciliana, con sentenza del 25 marzo 2024, n. 1163, in linea con quanto già stabilito, in via definitiva, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ha sancito che a norma dello Statuto della Regione Sicilia, articolo 14, comma 1, lettera n) attuato con DPR 637/1975, in materia di tutela del paesaggio, per i progetti ubicati sul territorio siciliano, è l'Amministrazione Regionale (e non il Ministero) che esercita tutte le attribuzioni delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;

### CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- b) ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Dlgs 199/2021 *“Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante”.*

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- c) ai sensi di cui all'art. 20 comma 8 c-quater del Dlgs 199/2021 *“sono considerate idonee le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo”*;
- d) il bene denominato *“Area delle Cave”* è qualificabile come bene paesaggistico, ma non quale bene culturale, con la conseguenza che l’impianto oggetto di autorizzazione si trova nella sua interezza all’interno di aree idonee ex lege, non ricadendo né *“nel perimetro di beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004”* (considerato che è lo stesso Ministero a precisare che l’impianto autorizzando si trova ad oltre 250 m), né *“nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo”*;
- e) in ogni caso, anche a prescindere da quanto sopra, ai sensi di cui all’art. 20 comma 7 *“Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile”*;

**SI RITIENE:**

- in via preliminare, che - in ossequio a quanto già stabilito dalla ormai costante giurisprudenza amministrativa siciliana – la prescrizione A.1 presente nel parere reso dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non indicata dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania con nota prot. n. 16111 del 26/10/2023 (acquisita al MIC con prot. 25192 del 27/10/2023) debba essere ritenuta non valida dal MASE nella definizione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale in corso;
- sempre in via preliminare, che, in ogni caso, il precitato parere deve essere espressamente qualificato come non vincolante, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22, comma 1, Dlgs 199/2021;
- nel merito, che:
  - (i) il bene denominato *“Area delle Cave”* è qualificabile come bene paesaggistico, ma non quale bene culturale, con la conseguenza che l’impianto oggetto di autorizzazione si trova nella sua interezza all’interno di aree idonee ex lege, non ricadendo né *“nel perimetro di beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004”* (considerato che è lo stesso Ministero a precisare che l’impianto autorizzando si trova ad oltre 250 m), né *“nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo”*;

- (ii) anche a prescindere da quanto sopra, ai sensi di cui all'art. 20, comma 7, D.Lgs. 199/2021, il solo fatto che le aree di cui si discute non siano incluse tra le aree idonee, non consente di qualificare automaticamente le stesse quali aree non idonee, con la conseguenza che, in assenza di specifiche deduzioni sul punto (che nel caso non esistono), non è comunque possibile prescrivere *sic et simpliciter* di non installare moduli FV nella fascia di rispetto eventualmente generata dal vincolo "Area delle Cave".

Genova, il 08/05/2024

Per l'Amministratore

---